



COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

ORDINANZA N. 25 DEL 02-09-2026

OGGETTO: Modifiche temporanee alla viabilità del capoluogo per lavorazioni su Via Della Repubblica

IL SINDACO

- **Considerato** che a decorrere dal giorno martedì 1° settembre 2026, Via Della Repubblica sarà interessata da lavorazioni straordinarie di sistemazione del fondo stradale;
- **Rilevato** che a seguito della nota avente prot. 5324 del 01/09/2026, trasmessa dal direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza Ing. M#### T#### di *L.A.B. Ingegneria Società Cooperativa*, Via Nicolò Quartieri, ultimate le lavorazioni, risulta nuovamente idonea all'utilizzo carrabile/pedonale;
- **Individuata** quale viabilità alternativa in entrata ed uscita dal borgo, Via Della Dogana, con direzione Via G.B. Cartegni, tramite Via Nicolò Quartieri;
- **Ritenuto** di dover adottare idonei provvedimenti in merito, onde salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose, al fine di garantire la presente disposizione;
- **Visti** gli artt. 5, 6, e 7 del *Nuovo Codice della Strada (C.d.S.)*, di cui al D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e ss.mm.ii e il *Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada*, approvato con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e ss.mm.ii, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- **Visto** l'art 7 c. 1 lettera a) del citato *Nuovo Codice della Strada* che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo;
- **Visto** il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”*;

- **Visti** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

ORDINA

sino al termine delle lavorazioni di cui sopra, o comunque sino alla revoca della presente Ordinanza

- **L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO**, regolato da impianto semaforico con *divieto di fermata* ambo i lati e limite di velocità di 30 km/h, da Piazza Roma 1 con direzione Via G.B. Cartegni, attraversando Via della Dogana e Via Nicolò Quartieri;
- **L'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA** al fine di gestire il flusso in uscita da Via Nicolò Quartieri, per i veicoli che transitano in direzione Via G.B. Cartegni (borgo-cimitero), con svolta obbligata su Via Lunigiana;
- **A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**

E DISPONE CHE:

- la relativa segnaletica sia apposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto dell'articolo 37 del vigente codice della strada e degli schemi di segnaletica previsti dal D.M. 10.07.2002;
- i segnali temporanei, predisposti in ottemperanza del presente provvedimento, dovranno essere collocati in conformità con le disposizioni normative richiamate in premessa e con tutte le disposizioni in materia, senza arrecare danno alla strada e mantenendo la visibilità dei segnali permanenti;
- la Polizia Municipale provvederà al controllo sulla corretta pubblicizzazione dei cartelli mobili ed in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, potrà predisporre ulteriori limitazioni alla circolazione e sosta dei veicoli;
- saranno considerati delegati della vigilanza e del controllo tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 c1 del *C.d.S.*;
- ai contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno comminate le sanzioni previste dal vigente *C.d.S.*;
- il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente.

AVVERTE

- che, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza, ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n° 104, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R.;

- che, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, entro 120 giorni, è ammesso il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato;

La presente ordinanza è trasmessa:

- alla Polizia Municipale;
- all'Area Tecnica;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- alla Prefettura di Massa;
- alla Questura di Massa;
- al Presidente della Provincia di Massa-Carrara;

Il Sindaco

AVV. Giovanni Guastalli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa